

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISTRIBUTORI REFRIGERANTI DI
ACQUA NIVA IN BOCCIONI COMPRENSIVO DEL RELATIVO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE ED
ASSISTENZA, CONSEGNA E RITIRO - CIG B4874072A4**

Con la presente scrittura privata non autenticata redatta in un unico originale, su supporto informatico e sottoscritta in modalità elettronica, tra

Città di Torino Codice Fiscale / Partita I.V.A. 00514490010, con sede legale in Torino (TO), Piazza Palazzo di Città n. 1 qui rappresentata dalla Dott.ssa Lorella Bosio, nata a Torino (TO) il 25/01/1969, domiciliata per la carica in Torino (TO), presso il Palazzo Municipale, la quale sottoscrive il presente atto, non in proprio, ma con i poteri per quanto infra in forza del provvedimento del Sindaco, protocollo numero 3147 del 14/06/2023 e la disposizione interna n. 20295 del 06/07/2023 del Dipartimento Servizi Generali Appalti ed Economato, ai sensi dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e a norma dell’art. 28, comma 2, del Regolamento Comunale per la disciplina dei Contratti della Città di Torino n. 411, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 730/2024, esecutiva dal 29 Dicembre 2024,

E

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., con sede in Torino (TO), Corso XI Febbraio n. 14, Codice Fiscale / Partita I.V.A. 07937540016, rappresentata dall’Ing. Paolo Romano, nato a Lanzo Torinese (TO) il 28/05/1943, domiciliato per la carica presso la stessa società, nel seguito per brevità “**SMAT S.p.A.**”,

singularmente o congiuntamente denominate rispettivamente anche “*Parte*” o “*Parti*”

Premesso che

- a) SMAT S.p.A. dispone di un impianto di imboccionamento di acqua NIVA, proveniente dalle sorgenti del Pian della Mussa, situata nelle Valli di Lanzo a 1.850 metri di altitudine: l’acqua è di origine sotterranea, viene sottoposta a filtrazione e disinfezione con raggi ultravioletti, è microbiologicamente pura, minimamente mineralizzata ed a basso contenuto di sodio;

- b) l'acqua NIVA è imboccionata in contenitori di policarbonato rispondenti alle direttive nazionali ed europee che vengono riutilizzati più volte per azzerare l'impatto ambientale causato dalla plastica delle confezioni monouso;
- c) la filiera di produzione dell'acqua NIVA è particolarmente corta e viene garantita dalla sorgente al bicchiere in meno di 48 ore; inoltre, l'acqua prima dell'imboccionamento viene sottoposta ai consueti e rigorosi controlli analitici da parte dei laboratori SMAT S.p.A.;
- d) l'acqua NIVA è resa disponibile tramite distributori refrigeranti che permettono il riempimento di bicchieri e borracce e possono essere piazzati in qualsiasi ambiente, purché in prossimità di una presa di corrente elettrica; i distributori refrigeranti devono essere sottoposti a cicli di sanificazione per garantirne la salubrità;
- e) da anni la SMAT S.p.A. ha allestito un apposito servizio per la logistica e distribuzione che assicura il tracciamento di distributori e boccioni, la tempestiva sanificazione e la necessaria assistenza tecnica;
- f) la Città di Torino ha da sempre dimostrato la propria attenzione alle tematiche ambientali e fra queste, al contenimento della produzione di plastica, aderendo a suo tempo al piano *"Plastic free"* per eliminare la plastica da tutte le forniture comunali;
- g) è interesse pertanto della Città di Torino usufruire del servizio di cui sopra, alle condizioni di miglior favore riservate ai Soci SMAT, per dotare di distributori e relativi boccioni alcuni dei propri uffici, il cui elenco dovrà risultare da apposito registro soggetto a verifica annuale da parte della Città di Torino, Dipartimento Servizi Interni;
- h) per garantire al meglio la qualità del servizio, si rende opportuno e necessario centralizzare la ricezione di pieni e vuoti, anche al fine di garantire il corretto monitoraggio degli utilizzi, assicurare la tempestiva sanificazione dei distributori e gestire le richieste di assistenza.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 – OGGETTO

Oggetto del presente contratto è la disciplina della fornitura di distributori refrigeranti di acqua NIVA in boccioni comprensivo del servizio di sanificazione ed assistenza, consegna e ritiro dei boccioni vuoti presso i locali di Palazzo Civico e Via Corte d'Appello n. 16, messi a disposizione da parte della Città; detto elenco, di comune accordo tra le parti, potrà essere modificato nel corso della durata della convenzione medesima.

ART. 3 – PROCEDURA OPERATIVA

SMAT S.p.A. si impegna a mettere a disposizione della Città di Torino il numero richiesto di distributori di acqua naturale a temperatura ambiente e refrigerata in comodato d'uso e dei relativi boccioni di acqua NIVA, senza vincoli contrattuali di consumo annuale.

L'installazione/sostituzione/manutenzione dei distributori avverranno entro 48 ore dalla richiesta, con annotazione in apposito registro, soggetto a verifica annuale da parte del Comune, Dipartimento dei Servizi Interni.

Per quanto attiene alla consegna dei boccioni, SMAT S.p.A. si impegna a consegnare presso i locali di Palazzo Civico messi a disposizione dalla Città un quantitativo minimo di 39 boccioni entro 48 ore da ciascuna richiesta da parte della Città di Torino, Dipartimento Servizi Interni.

SMAT S.p.A. si impegna altresì ad eseguire a propria cura n. 2 sanificazioni annuali di ciascun distributore refrigerante.

ART. 4 – RIMBORSO SPESE

Per le prestazioni di cui al presente accordo ed in applicazione delle condizioni di maggior favore riservate ai Soci SMAT S.p.A., la Città di Torino si impegna a corrispondere a SMAT S.p.A. il contributo forfettario di €. 30,00 / anno per ogni distributore refrigerante (comprensivo di n. 2 sanificazioni annuali e della manutenzione in caso di malfunzionamento) e di €. 5,50 per ogni boccione d'acqua NIVA da 18,9 litri.

Le spese di energia elettrica per l'alimentazione del distributore sono a carico della Città di Torino.

Eventuali rastrelliere porta-boccioni potranno essere messe a disposizione della Città al prezzo di acquisto delle medesime da parte di SMAT S.p.A.

Il contributo di cui sopra è da considerarsi onnicomprensivo di ogni onere ed agli importi derivanti sarà applicata l'aliquota IVA di legge.

Il rimborso verrà versato sul conto corrente indicato in fattura, secondo i termini di pagamento ordinari (30 gg.df.fm.); a tal fine, SMAT S.p.A provvederà ad emettere una fattura annuale, nel mese di Gennaio, con riferimento all'attività relativa al periodo precedente.

SMAT S.p.A. assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136

ART. 5 – DURATA

Il presente Contratto avrà validità per l'anno 2025.

ART. 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto può essere risolto, oltre che per le fattispecie indicate dal capo XIV del libro IV del c.c. – *“Della risoluzione del Contratto”*, espressamente a seguito di quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in particolare del verificarsi di:

- gravi violazioni degli obblighi assunti dall'affidatario;
- grave ritardo per negligenza dell'affidatario nell'esecuzione;
- gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali le Parti sono tenute.

E secondo le modalità ivi indicate.

ART. 7 – PRIVACY

Tutti i dati e le informazioni saranno gestiti nel rispetto della legislazione ordinaria sulla privacy contenuta nel Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e nel Regolamento *“GDPR”* n. 2016/679.

ART. 8 – PATTO D'INTEGRITA'

SMAT S.p.A. si impegna all'osservanza del Patto d'Integrità della Città di Torino allegato al presente contatto, consapevole che le eventuali violazioni, fino alla completa esecuzione del contratto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del medesimo Patto.

ART. 9 – OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA CITTA'

SMAT S.p.A. dichiara di ben conoscere e di impegnarsi a rispettare le norme del vigente Codice di Comportamento della Città, come indicate nel seguente link: <http://bandi.comune.torino.it/informazioni/codice-comportamento>.

L'inosservanza delle suddette disposizioni da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa, che svolgono la loro attività nelle strutture comunali, costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi del combinato disposto dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel suddetto Codice di Comportamento.

ART. 10 – CLAUSOLA ANTI-PANTOUFLAGE

SMAT S.p.A., ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti comunali che si trovino nella condizione di limitazione temporale alla libertà negoziale. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale, non possono svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

E' nullo il contratto concluso in violazione di quanto previsto al precedente comma, inoltre è fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della

libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Pertanto SMAT S.p.A., in riferimento anche al Piano Anticorruzione della Città, presenta idonea attestazione in merito al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 11 – REFERENTI E COMUNICAZIONI

Per quanto attiene al Comune di Torino i referenti per la presente convenzione sono i seguenti uffici:

- Dipartimento Servizi Generali, Appalti ed Economato, per gli aspetti amministrativi (Funzionario E.Q. - Sig.ra Claudia Artusio – Telefono 011/01126956 – Mail claudia.artusio@comune.torino.it; Pec appalti.fornitureservizi@cert.comune.torino.it).

- Dipartimento Servizi Interni per ogni altro aspetto.

Per quanto attiene a Smat S.p.A., il referente per la presente convenzione è:

Per SMAT:

Geom. Luca Ferrero

e-mail: luca.ferrero@smatorino.it

Telefono: 011/4645368

ART. 12 – BOLLI E REGISTRAZIONI

Il presente contratto è sottoposto a registrazione in caso d'uso secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131. Il bollo non è dovuto in quanto il presente contratto è di importo inferiore agli scaglioni di cui all'allegato I.4 D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Qualunque controversia tra le Parti in ordine ai rapporti, alle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del presente contratto, ivi compresa ogni possibile controversia scaturente dall'interpretazione del medesimo, è per patto espresso devoluto alla competenza del Giudice Ordinario. Il Foro competente sarà esclusivamente quello di Torino, è pertanto esclusa la devoluzione delle controversie ad arbitri né si applica l'istituto della mediazione civile trattandosi di materia non rientrante nel D.Lgs. n. 28/2010.

Letto, confermato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente.

Città di Torino

Dott.ssa Lorella BOSIO



Firmato
digitalmente da:

**LORELLA
BOSIO**
03/04/2025
11:18

SMAT S.p.A.

Ing. Paolo ROMANO

Firmato digitalmente da:
ROMANO PAOLO
Firmato il 28/03/2025 11:50
Seriale Certificato: 4089077
Valido dal 12/12/2024 al 12/12/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA